



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

*CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO*

"FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"

TRIENNIO 2020 - 2022

Allegato alla deliberazione della

Giunta Comunale n° 4 in data 09.01.2020

L'anno 2020, il giorno ventitre del mese di gennaio in Erbè, nella residenza municipale.

Tra i Signori:

1) COMUNE DI ERBE' codice fiscale 80015770235, in seguito per brevità anche "Comune", rappresentato da BELE' LUISA, nata a Erbè il 16.07.1958, Responsabile dell'Area Amministrazione e Cultura, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, il quale interviene ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusto decreto di nomina del Sindaco n° 6 in data 20.05.2019;

2) "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI" con sede in Erbè Via XX Settembre n° 13/a C.F.: 80012440238, rappresentata da COLTRO ALFONSO nato a Erbè il 12.02.1948 domiciliato presso l'Ente rappresentato che agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente della Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato denominata "Fondazione Cav. Luigi Bertoli" di Erbè – codice fiscale: 80012440238, di seguito per brevità indicata "Fondazione" o "Scuola";

PREMESSO che:

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico.
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia "Fondazione cav. Luigi Bertoli" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000, n. 488/5421 in data 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta Scuola è l'unica sul territorio comunale ed è costituita in Fondazione di diritto privato ed iscritta al n° 561 del Registro Regionale delle persone Giuridiche di diritto privato;
- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Servizio di Scuola dell'Infanzia: finalità e obiettivi.

Il Comune:

2.1. intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l'infanzia svolti dalla locale Scuola dell'Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico;

2.2. a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola dell'Infanzia di cui al comma 2.1., si impegna ad erogare alla Scuola un contributo finanziario finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

La Scuola:

2.3. si impegna, in quanto scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;

2.4. dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi;

2.5. dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l'aggiornamento permanente;

2.6. si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti;

2.7. favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente;

2.8. si impegna a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;

2.9. in funzione del principio di trasparenza assicura la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione della scuola;

2.10. si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate;

2.11. si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri;

2.12. provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, al riscaldamento,

all'illuminazione, alla dotazione e manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento dell'attività.

Art. 3 - Organizzazione e modalità di funzionamento.

3.1. La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo.

3.2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune.

3.3. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative.

3.4. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore.

Art. 4 -Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.

4.1. La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.

4.2. Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore, in particolare la Scuola, d'intesa con la famiglia, con il Comune e con l'Azienda U.L.S.S., promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria.

4.3. La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica ("*casi sociali*").

4.4. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, collaborerà con la Scuola e con l'Azienda U.L.L.S. nei casi di bambini disabili e nei casi sociali segnalati, con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale, coadiuvando la Scuola nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione, inoltre potrà erogare specifici contributi economici, compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.

Art. 5 - Altri servizi.

5.1. La Scuola e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell'orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, ecc.

5.2. Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

5.3. La Scuola può promuovere il servizio di "centro estivo" nei mesi di luglio e agosto. Il Comune, previa presentazione di apposito progetto entro il 31 maggio, può assegnare un contributo a ristoro della retta a carico dell'utente del servizio.

Art. 6 - Le rette.

6.1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.

6.2. L'ente gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.

6.3. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

Art. 7 - Contributi del Comune.

7.1. L'Amministrazione Comunale sostiene la Scuola con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005 (ovvero art. 138 bis della LR. 11/2001) e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie.

7.2. L'Amministrazione Comunale contribuisce al sostentamento della Scuola per l'attività sia scuola dell'infanzia che di nido integrato, come segue:

1 - l'esonero dal pagamento delle tasse comunali ammontanti, per l'anno 2019, ad € 837,48 per TARI, ad € 4.622,00 per IMU e ad € 481,00 per TASI e pertanto complessivi € 5.940,48;

2 - la copertura del 40% degli oneri relativi al personale, sia diretti che riflessi, compreso IRAP. Tali oneri riguardano le figure professionali sottospecificate:

| Descrizione | Tipo contratto |
|--------------------------------------|-----------------------|
| n° 1 insegnante scuola dell'infanzia | Full time: ore 32/32 |
| n° 1 insegnante scuola dell'infanzia | Part time: ore 29/32 |
| n° 1 insegnante scuola dell'infanzia | Part time: ore 29/32 |
| n° 1 cuoca | Part time: ore 25/37 |

3 - L'erogazione di un contributo sul servizio di pulizia affidato all'esterno pari al 40% della spesa documentata;

7.3 Il calcolo del contributo del 40%, in fase di bilancio preventivo, avverrà sull'ammontare delle retribuzioni e relativi oneri riflessi che verrà certificato dal legale rappresentante della scuola, entro il mese di settembre di ogni anno, con apposito prospetto contenente

- l'elencazione del personale, previsto in convenzione, alla data di apertura dell'anno scolastico ed i relativi oneri diretti e riflessi;
- l'indicazione dell'importo del contratto per il servizio di pulizia affidato all'esterno.

7.4 Il contributo così determinato verrà erogato come segue:

- 1° ACCONTO: 40% entro il 30 marzo

- 2° ACCONTO: 30% entro il 30 giugno
- 3° ACCONTO: 20% entro il 30 settembre
- SALDO: 10% entro il 30 novembre

7.5 Con il saldo verrà effettuato il conguaglio del contributo dell'anno precedente sulla base della presentazione del modello 770, del conto consuntivo sottoscritto dal Presidente dell'Ente e della certificazione dell'ammontare delle spese del personale previsto in convenzione, da presentarsi entro il mese di ottobre.

7.6 Al fine di precisare gli impegni economici dei due Enti coinvolti nella convenzione si quantifica:

- il contributo minimo annuo garantito in € 46.000,00
- il contributo massimo annuo erogabile in € 50.000,00.

7.7 Nel caso di diminuzione del costo del personale previsto in convenzione, conseguente ad una riduzione del personale e/o delle relative ore contrattuali, verrà proporzionalmente ridotto il contributo minimo garantito. (es. costo presunto del spese previste in convenzione:46.000,00=costo reale:x)

7.8 Il Comune si riserva, in ogni caso, di verificare ed eventualmente ridefinire l'importo minimo e l'importo massimo erogabile, di cui al precedente punto 7.6, in rapporto ai bambini iscritti, tenuto conto che gli importi garantiti alla data della stipula della presente convenzione sono:

- bambini presenti: 56 (40 scuola infanzia + 16 nido integrato)
- importo minimo garantito : € 46.000/56 = € 821,43 cadauno
- importo massimo erogabile: € 50.000/56 = € 892,86 cadauno

7.9 Il Comune si riserva inoltre di erogare contributi straordinari in relazione a particolari necessità della Scuola per interventi sulla struttura o per progetti innovativi, compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.

Art. 8 - Documentazione e bilanci.

8. 1. La Scuola è tenuta a presentare tempestivamente al Comune:

a) *il bilancio di previsione riferito all'anno scolastico;*

b) *una scheda informativa contenente:*

- il calendario scolastico come stabilito dalle istituzioni competenti;
- l'elenco dei bambini residenti e non residenti nel Comune e il numero delle sezioni;
- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- le modalità di erogazione della refezione scolastica.

c) *il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.*

Art. 9 - Partecipazione del Comune.

9.1. Si premette che la Scuola gode della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche).

9.2. Il Comune, sulla base delle sue prerogative, può partecipare alla vita della scuola in clima di reciproca collaborazione per il migliore e più efficiente svolgimento del servizio educativo.

9.3. Il Sindaco può chiedere al legale rappresentante della Scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi all'edificio, chiedere di incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per esaminare questioni e argomenti afferenti l'applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune.

Art. 10 - Durata della convenzione.

10.1. La presente convenzione ha la durata di anni tre a far tempo dal 01 gennaio 2020. Essa potrà rinnovarsi solamente per un ulteriore periodo di anni tre, previo accordo fra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 11 – Norme transitorie

11.1 Viene demandato alla Giunta Comunale la possibilità di apportare delle modifiche alla presente convenzione, in relazione al miglioramento del servizio convenzionato o ad una diversa modalità di gestione della scuola.

Art. 12 - Spese di contratto.

12.1. La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) il Comune di Erbè informa la Scuola dell'Infanzia che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati verranno trattati sia con strumenti di tipo elettronico che cartaceo per il tempo strettamente necessario e saranno conservati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi

Il Titolare del trattamento è il Comune di Erbè.

Il Responsabile dello specifico trattamento è il Responsabile dell' Area Amministrazione e Cultura al quale il concessionario potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato - email: amministrazione@comune.erbe.vr.it.

Il Comune di Erbè ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art.39 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, i cui contatti sono i seguenti: email: giovannimarino@studiodavvocato.it – mobile: 3484020087 – pec: giovannimarino@ordineavvocativrpec.it

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Erbè – Belè Luisa _____

Per la Fondazione Cav Luigi Bertoli – Coltro Alfonso _____